

LIBER AMICORUM
PER
PASQUALE COSTANZO

FRANCESCA BAILO

A SCROLLING SCREENSHOT ON
PASQUALE (@LINO) COSTANZO,
CONSTITUTIONALIST 2.0

4 AGOSTO 2020



Francesca Bailo

A scrolling screenshot on Pasquale (@lino) Costanzo, constitutionalist 2.0

SOMMARIO: 1. Una breve premessa di “metodo”. – 2. Il processo costituzionale: un prisma dalle mille sfaccettature. – 3. Dall’informazione...all’informatica e al “cyberdiritto”. – 4. I legami con l’ordinamento d’Oltralpe ma anche con Monaco e la Corsica. – 5. L’Italia nei rapporti con l’Unione europea e con le Regioni. – 6. Al cuore del diritto costituzionale. – 7. La (buona) qualità della normazione e la condivisione del sapere nella Collana “*Global Constitutionalism*”.

1. Una breve premessa di “metodo”.

Nel voler, qui, omaggiare Pasquale Costanzo col ripercorrere i suoi principali studi attraverso la lente delle linee di ricerca che ne caratterizzano gli interessi scientifici e accademici, ci si avvede subito come non sia affatto semplice rintracciare un unico *fil rouge* nei suoi oltre 350 lavori (tenendosi, beninteso, conto dei vari generi letterario-giuridici, dai più agili ai più impegnativi), che si dipanano tra i temi più vari: dalla giustizia costituzionale al diritto costituzionale europeo, sino agli studi storico-comparatistici sull’ordinamento d’Oltralpe, sulla Corsica e sul Principato di Monaco; dal diritto parlamentare alla buona qualità della normazione e, in genere, alla tecnica legislativa fino al diritto costituzionale più classico, al diritto regionale e all’implementazione dei diritti e alle mutazioni istituzionali grazie alle nuove tecnologie della rete.

Eppure, un tratto comune lo si può intravedere nella frequente originalità e l’innovatività degli approcci e delle conclusioni, oltretutto nella perdurante attualità con cui ogni singolo argomento è stato affrontato, essendo stato l’emerito professore tra i precursori in taluni di questi ambiti.

È, dunque, di tali profili che, sia pur con una sorta di rapido *scrolling*, si intende dare brevemente conto, senza alcuna pretesa di esaustività, raccogliendo, tra gli altri, gli spunti che al proposito sono stati offerti anche dagli Amici, Colleghi illustri e Allievi devoti, che, con i loro contributi, hanno partecipato alla raccolta di questo *Liber*.

2. Il processo costituzionale: un prisma dalle mille sfaccettature.

In questa prospettiva, una (se non proprio “la”) prima linea di ricerca che pare utile far emergere è certamente quella del processo costituzionale e, in genere, della giustizia costituzionale.

Del resto, il suo primo studio, pubblicato nel 1973 per gli Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, recava già “*Spunti in tema di competenza legislativa regionale e diritto privato nella giurisprudenza costituzionale*”¹, traendo occasione di approfondimento da una delle allora “tesine” di laurea in Giurisprudenza, ancillari rispetto a quella principale sulle problematiche della riserva di legge discussa a pieni voti e con lode con il Relatore, Prof. Manlio Mazzotti. A questa, sono seguiti studi su aspetti sempre peculiari della materia, quali il processo penale costituzionale² ed altri istituti strettamente processuali, come la revocazione delle decisioni della Corte costituzionale e lo stesso giudicato costituzionale³. In questo medesimo ordine di interessi, possono inquadrarsi le

¹ Il riferimento è, più precisamente, a P. COSTANZO, *Spunti in tema di competenza legislativa regionale e diritto privato nella giurisprudenza costituzionale*, in *Annali Fac. Giur. Genova*, 1973, 429 ss.

² Al proposito, cfr. P. COSTANZO, *Archiviazione e natura del processo penale costituzionale*, in *Studi parlam. pol. cost.*, 1974, 51 ss.; ID., *Brevi note sulla procedura parlamentare di accusa*, in *Rass. Parl.*, 1975, 3 ss.

³ In tal senso, cfr., ad es., P. COSTANZO, *La Corte ha messo la sordina, ma la musica resta incerta (ancora in tema di revocazione delle decisioni della Corte costituzionale)*, in *Studi in onore di Serio Galeotti*, tomo I, Padova, 1998, 289 ss., nonché ID., *Il dibattito sul giudicato costituzionale nelle pagine della “Giurisprudenza costituzionale” (Note sparse su un tema di perdurante attualità)*, in A. PACE (cur.), *Corte costituzionale e processo costituzionale*, Milano, 2006, 214 ss.

riflessioni, di perdurante attualità, sulle tecniche decisorie della Corte costituzionale, anche nel rapporto con la discrezionalità del legislatore⁴.

E se, può ritenersi tra gli antesignani, su tutto il territorio nazionale, nel tenere, sin dall'anno accademico 1985-1986, un corso specifico sulla *Giustizia costituzionale*⁵, grazie anche al supporto dell'allora Preside Giovanni Tarello, che, nell'occasione, sostenne l'autonomia didattica della materia pur tra le perplessità espresse in seno al consiglio di facoltà, il particolare attaccamento alla disciplina Lo ha portato, su invito del Presidente Pajardi nel 1989, ad affiancare ad altri pur validi testi⁶ un peculiare *Codice di Giustizia costituzionale*.

La scelta di sistematizzare e annotare con dovizia, articolo per articolo, le fonti del processo costituzionale (in un'epoca in cui, peraltro, l'accesso alle banche dati era solo un mero "buon proposito" e tutto era ancora dattiloscritto) si rivelerà innovativa e originale per il settore pubblicistico e, a tutt'oggi, il ridetto Codice, giunto alla sua XII ed., conserva la sua singolarità e viene fruito non solo dagli studenti, ma anche da esperti e operatori del diritto (magistrati, avvocati ecc.).

Del tutto originale è, poi, stata la realizzazione di una banca dati contenente le decisioni della Corte costituzionale, quando la diffusione della rete e la dimestichezza generale con gli strumenti telematici era da considerarsi all'evidenza assai limitata. Forse però non tutti sanno che la creazione di [Consulta OnLine](#), nacque, più precisamente, nel 1995, da un'idea lanciata del tutto estemporaneamente da uno studente imperiese dichiaratosi affiliato ai primi hacker nostrani, che il Prof. Costanzo, con la sua consueta apertura e attenzione per i giovani studiosi, seppe cogliere e portare a compimento, grazie anche all'acquisizione, durante lo Straordinariato a Camerino, di particolari competenze "informatiche" attraverso la frequenza di corsi pionieristici su internet allestiti in quell'Università per iniziativa del Direttore del Centro di calcolo.

Una messa a punto, dunque, tutto sommato "domestica" di quella che poté sin da subito considerarsi tra le poche Riviste giuridiche di taglio accademico sull'internet italiano, costituendo, fino a quando la stessa Corte costituzionale non ebbe ad attrezzarsi, anche a livello internazionale, l'unico riferimento della nostra giurisprudenza costituzionale nel ciberspazio⁷. E che, tra l'altro, a partire dal 2000, ha abbandonato la sua vocazione esclusivamente giurisprudenziale per dedicare spazio anche a contributi scientifici di autorevole dottrina, italiana e straniera, ma soprattutto di giovani e meritevoli studiosi e, più tardi, a rubriche di servizio molto apprezzate e ricercate per la loro funzione di promozione del dibattito giuridico e scientifico, nazionale e internazionale.

⁴ P. COSTANZO, *Riflessioni interlocutorie sul ruolo della Corte alla luce delle problematiche poste da alcune sentenze innovative del 1988 e del 1989*, in R. ROMBOLI (cur.), *La giustizia costituzionale ad una svolta*, Atti del seminario di Pisa del 5 maggio 1990, Torino, 1991, 76 ss. (di questo studio ne dà particolarmente conto, tra gli altri, M. D'AMICO, [Giustizia costituzionale e tecniche decisorie](#), ivi in questo [Liber](#), 6 marzo 2019, 2 ss.); ID., *Legislatore e Corte costituzionale. Uno sguardo d'insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di discrezionalità legislativa dopo cinquant'anni di attività*, in M. REVENGA SANCHEZ, E. PAJARES MONTOLIO E J. RODRIGUEZ-DRINCOURT, *50 años de la Corte constitucional italiana, 25 años del Tribunal constitucional español*, Madrid, Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, 2007, 31 ss.

⁵ Salvo errore, la primazia va attribuita all'insegnamento impartito nell'Università di Modena dal prof. Gladio Gemma.

⁶ Si ricordi il meritorio *Codice della giustizia costituzionale* dell'illustre processualpenalista Mario Chiavario.

⁷ Così G. GRASSO, [Il diritto costituzionale nelle riviste elettroniche. Un omaggio a Pasquale Costanzo](#), ivi in questo [Volume](#), 25 novembre 2019, si esprime su [Consulta OnLine](#): "Tutti noi siamo debitori al sito di Consulta Online, che, ben prima di quello della Corte costituzionale – era il 1995 – ha permesso di poter leggere quasi in tempo reale le decisioni appena depositate della Corte medesima e che, grazie a un certosino lavoro di caricamento di tutte le pronunce emanate dalla Corte a partire dal 1956 (nonché di quelle dell'Alta Corte per la Regione siciliana e di giudici comuni nel periodo transitorio precedente all'istituzione della Corte costituzionale e all'avvio dei suoi lavori, con la notissima sentenza n. 1 del 1956), ha poi dato la possibilità di accedere liberamente alla giurisprudenza costituzionale nella sua interezza. E per qualcuno – certamente per chi scrive – la prima esplorazione di una decisione della Corte costituzionale, anche da quando le sue decisioni sono ormai rinvenibili sul sito ufficiale della Corte medesima, avviene sempre partendo da [www.giurcost.it](#) o [www.giurcost.org](#), spesso sfruttando il prezioso motore di ricerca testuale, impostato su parole chiave e su frasi e domande da inserire nella casella di ricerca".

3. Dall'informazione...all'informatica e al "cyberdiritto2.

Le origini di [Consulta OnLine](#) ci offrono, peraltro, lo spunto per introdurre una seconda linea di ricerca che rappresenta un'altra costante nei suoi studi, ossia quella dell'informatica e in generale del diritto delle (allora) nuove tecnologie dell'informazione.

Quando questi temi erano ancora sostanzialmente inesplorati dai giuristi (essendo considerati, per lo più, di esclusiva spettanza degli informatici) e, in particolare, dai costituzionalisti (al limite qualche profilo riuscendo di interesse per giusprivatisti e giuspenalisti), al Prof. Costanzo va, infatti, ascritto di aver tenuto, tra i primi, a partire dall'a.a. 1992-1993, un corso di insegnamento in "*Diritto dell'informatica ed elementi d'informatica giuridica*" nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo Genovese. È, poi, stato un convegno a cui lo stesso ebbe a partecipare sul tema "*La tecnologia avanza, il diritto arranca*", organizzato alla Luiss nel 1995, a cura di altro pioniere del web giuridico, Manlio Cammarata, oltretutto una proficua collaborazione con la Rivista sui *Problemi dell'informazione*, per cui gli fu affidato il compito di curare un saggio dedicato a "internet", a suggerirgli l'esigenza di creare un altro corso di insegnamento, anch'esso del tutto innovativo, su "*Diritto dell'internet*" (dall'a.a. 1998/1999)⁸.

Infatti, già conoscitore dei mezzi di comunicazione tradizionali⁹ e autore, poi, tra l'altro, di un agile, ma organico, studio in materia¹⁰, fu tra i pochi a cogliere sin da subito le potenzialità della rete già in una pubblicazione del 1996. In particolare, il Nostro aveva avvertito come l'oscillante ambivalenza della connessione in rete tra la "forma di comunicazione" e il "mezzo di diffusione" del pensiero, ne postulasse in ogni caso la "sussumibilità del regime giuridico nell'ambito delle garanzie costituzionali, di volta in volta, in concreto rilevanti", il punto di omologazione con altri strumenti informativi e comunicativi non potendo che collocarsi sul piano della libertà in via di principio di accesso al mezzo¹¹: ciò fino a preconizzare tale strumentazione come ontologicamente attinente ad un vero e proprio "servizio universale"¹². Ma se detto ultimo profilo, come dallo stesso rilevato, è divenuto solo di recente "alquanto frequentato, se non, per così dire, alla moda"¹³, è indubbio, per certi versi, come in quello stesso scritto del 1996, Costanzo abbia già coltivato argomenti ora di stretta attualità, quali quelli sulla democrazia e sulla cittadinanza elettronica.

Già in quella sede, infatti, si è intuito come nel dibattito su internet la partecipazione politica potesse essere quella maggiormente messa in tensione a motivo della capacità della rete di mettere in crisi i corrispondenti referenti classici, prevedendo la possibilità che ciascuno potesse in un prossimo futuro esprimere, magari comodamente seduto nella sua postazione di lavoro, voti e preferenze. E, parimenti, ragionando su una nozione affatto moderna di "cittadinanza elettronica", si rilevava come la configurazione di questa come un nuovo *status* di (auto)separatezza dalla società civile e politica

⁸ Si deve sempre all'iniziativa didattica del prof. Costanzo l'attivazione nell'a.a. 2003-2004, nella Laurea specialistica in Direzione sociale e servizi alla persona della Facoltà di Giurisprudenza di Genova dei corsi di *Privacy* e *Diritto e tecniche dell'informazione pubblica*.

⁹ Al proposito, cfr. almeno, P. COSTANZO, *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Digesto (Discipline pubblicistiche)*, Torino, 1993, VIII, 319 ss., "*Diritto all'informazione*" e "*diritto d'informazione*" nei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva, in P. BARILE, R. ZACCARIA (cur.), *Rapporto '93 sui problemi giuridici della radiotelevisione in Italia*, Torino, 1994, 479 ss., nonché *Stampa (libertà di)*, in *Digesto Quarta Edizione (Discipline pubblicistiche)*, XIV, Torino, 1999, 525 ss;

¹⁰ Il richiamo è a P. COSTANZO, *L'informazione*, Roma-Bari, 2004.

¹¹ Il riferimento è a P. COSTANZO, *Aspetti problematici del regime giuspubblicistico di Internet*, in *Problemi dell'informazione*, 1996, n. 2, 183 ss. Per una riconferma ed un'ulteriore irrobustimento di tali riflessioni cfr. poi anche, ID., *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet in Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1996, 831 ss.; ID., *Aspetti e problemi dell'informatica pubblica*, in *Scritti in onore di Victor Uckmar*, I, Padova, 291 ss.; ID., *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in *Informatica e Diritto*, 1997, n. 2, 1 ss.

¹² Cfr., in tal senso, tra gli altri, P. COSTANZO, *Profili costituzionali di internet*, in E. TOSI (cur.), *Diritto di internet e dell'e-business*, Milano, tomo I, 53 ss.; ID., *L'accesso ad internet in cerca d'autore*, in *Diritto dell'internet*, 2005, 247 ss.

¹³ Così P. COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in P. CARETTI (cur.), *Studi in memoria di Paolo Barile*, Firenze, 2013, 9 ss.

apparisse nei fatti del tutto recessiva rispetto alla visione della stessa come una nuova “condizione” in grado di arricchire e, anzi, di portare sostanza alla cittadinanza tradizionale.

Ad ogni modo, è possibile sostenere che, a valle di un suo articolo comparso, nel 2003, ne *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*¹⁴, il dibattito dottrinale si è fatto sempre più vivace sul punto, restando, peraltro, tuttora valida la definizione che del fenomeno della democrazia elettronica era stata data in quella sede, semmai, ora potendosi meglio comprendere e interpretare i rischi che dalla sua capillare diffusione ne sono scaturiti. Come lo stesso ha, infatti, di recente avuto modo di sottolineare¹⁵, può adesso saggiarsi “la metamorfosi (o un certo disvelamento) a cui nel giro di qualche lustro la Rete ci ha messo davanti: da nuovo sale della democrazia a veicolo del suo rischioso intossicamento”, in una lotta ad armi impari “rispetto a cui risultano carenti strumenti di decodificazione del retroterra ideologico dei messaggi e di ricomposizione in discorso unitario della frammentazione comunicativa”.

Ma se le sfide da ultimo imposte in tali campi rappresentano forse uno degli ultimi baluardi nel complesso rapporto tra internet e diritto, numerosi altri ambiti sono stati, altresì, indagati dal Prof. Costanzo.

Se, in effetti, basterebbe scorrere i titoli dei contributi contenuti in questo *Liber Amicorum* per comprendere come il cyberdiritto, in tutte le sue forme, sia uno degli argomenti privilegiati per omaggiarlo¹⁶, non può mancare di segnalare come una buona sintesi di tali interessi di ricerca con quelli più sopra richiamati (e, cioè, attinenti al processo costituzionale), oltre a essere plasticamente rappresentata dalla già citata Rivista telematica *Consulta OnLine*, come sottolineato anche da alcuni Amici in questo stesso *Liber*¹⁷, può essere data dal fatto che egli, tra i primi, ha affrontato scientificamente il ruolo assunto dalla telematica per gli organi costituzionali con un saggio del 2015¹⁸. E, sempre in questa prospettiva, sono state, di recente, criticamente analizzate le soluzioni apprestate dal giudice costituzionale francese per contenere al possibile gli effetti della pandemia causata dal covid-19 sull'esercizio delle sue attribuzioni, non solo giurisdizionali¹⁹, rilevando incidentalmente come detto organo paia aver ignorato l'ipotesi di riunioni telematiche, a differenza della scelta al proposito intrapresa dalla nostra Corte costituzionale che, invece, ha saputo cogliere da una tale situazione di emergenza l'occasione per implementare al massimo le tecnologie informatiche, spingendosi a regolare anche rilevanti fasi processuali all'insegna del mezzo elettronico²⁰.

4. I legami con l'ordinamento d'Oltralpe ma anche con Monaco e la Corsica.

Non è però certo quest'ultima l'unica occasione in cui il professore ha emblematicamente voluto porre a confronto i due ordinamenti, quello italiano e quello francese, ritenuti particolarmente vicini per le comuni tradizioni storico-giuridiche, detto rigoroso metodo scientifico essendo stato adottato,

¹⁴ Il riferimento è a P. COSTANZO, *La democrazia elettronica*, relazione al Convegno di studi in ricordo di Ettore Giannantonio, Roma 6 dicembre 2002, in *Il dir. dell'informaz. e dell'informatica*, 2003, 465 ss.

¹⁵ Particolarmente in P. COSTANZO, *La “democrazia digitale” (precauzioni per l'uso)*, in *Dir. Pubbl.*, 2019, 71 ss.

¹⁶ *Ex plurimis*, cfr., ivi, in questo *Volume*, T.E. FROSINI, *Il Costituzionalismo nella Società tecnologica*, 25 maggio 2020, E. CATELANI, *Fake news e democrazia: verso una democrazia tecnologica?*, 21 maggio 2020; A. POGGI, *Diritto a Internet o diritto alla libertà di manifestazione del pensiero?*, 19 luglio 2019; G. DE MINICO, *Internet: Rules and Anarchy. the test of algorithms*; P. PASSAGLIA, *Ancora sul fondamento costituzionale di Internet. Con un ripensamento*, 26 giugno 2019.

¹⁷ Il richiamo è, in particolare, a P. CARNEVALE, D. CHINNI, *To be or not to be (online)? Qualche considerazione sul rapporto fra web e organi costituzionali*, ivi, in questo *Volume*, 25 novembre 2019.

¹⁸ Al proposito, cfr. P. COSTANZO, *La Corte costituzionale come “nodo” della rete*, in *Consulta OnLine, Studi*, 2015/I (ed in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, I, Torino, 2016, 658 ss.).

¹⁹ In tal senso, cfr. P. COSTANZO, *Brevi note sulle soluzioni apprestate in Francia per contrastare la pandemia nei giudizi di costituzionalità*, in *Consulta OnLine, Studi*, 2020/I. Per un richiamo a tale articolo, cfr. poi N. PERLO, *La giurisprudenza di crisi del Conseil d'État e del Conseil constitutionnel: il prevalere della ragione politica su quella giuridica*, ivi, in questo *Volume*, 2 luglio 2020.

²⁰ Così P. COSTANZO, *Con l'emergenza, decolla la Corte 2.0*, in *Consulta OnLine, Studi*, 2020/I.

ad esempio, anche in una relazione del 3 dicembre 2009 ad un incontro tenutosi presso l'Ambasciata italiana di Parigi, su *La "francisation" de la justice constitutionnelle italienne: dans quel sens?*²¹, rilevandosi in quella sede come «*semble plus productif de se référer à un processus d'osmose réciproque, que ce soit au plan axiologique comme au plan procédural, destiné à l'avenir à être soutenu par deux puissants catalyseurs constitués par la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de Strasbourg, à qui la récente entrée en vigueur du Traité de Lisbonne a certainement inculqué une accélération des développements que l'on ne peut, aujourd'hui encore, totalement prévoir*».

Ma l'interesse per l'ordinamento d'Oltralpe ha, a ben vedere, origini ben più risalenti, essendo lo stesso stato chiamato, già agli inizi della propria carriera accademica, nel 1975, dal Prof. Pier Giorgio Lucifredi ad effettuare una puntuale *Traduzione (e coordinamento con la Costituzione italiana) della Costituzione francese del 5 ottobre 1958*²², per poi collaborare, dapprima con lo stesso Lucifredi e, infine, proseguire nella pubblicazione del Volume sul sistema francese, fino all'imponente lavoro monografico del 2009, su *La "nuova" Costituzione della Francia*, in cui si è avuto modo di dar conto, nell'immediatezza, delle riforme costituzionali in atto poste in essere Oltralpe nel 2008.

Se, peraltro, un tale studio gli è valso particolari meriti e riconoscimenti anche nel panorama internazionale, occorre segnalare come una particolare rilevanza abbiano assunto, sin dal 1991, gli aggiornamenti forniti, ogni biennio, per la Rivista *Giurisprudenza costituzionale*, sulla giurisprudenza del *Conseil constitutionnel*, evidenziando, anche per questa via, la predilezione per gli studi di giustizia costituzionale.

Oltre all'ordinamento d'Oltralpe, tra gli altri sistemi stranieri indagati sul fronte mediterraneo²³, sono stati oggetto di approfondimento anche il più prossimo Principato di Monaco²⁴ e la Corsica²⁵, in entrambi i casi le piccole dimensioni e il comune connubio tra le tradizioni storiche francesi e italiane (e, potrebbe dirsi, in particolare, liguri), avendo rappresentato forse gli elementi fondamentali da cui trarre spunto per rinvenire in questi un prezioso laboratorio di studi destinato non solo al percorso formativo degli studenti del corso di Diritto costituzionale comparato tenuto dallo stesso presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova e la sede distaccata di Imperia, ma anche nei confronti di coloro che volessero conoscere ed apprezzare queste peculiari realtà ordinamentali.

Indugiando nell'orizzonte della ricerca straniera e comparata, per il particolare successo raggiunto, merita, inoltre e almeno di essere segnalata la recente Rubrica, curata personalmente dal Prof. Costanzo, delle *Memorie costituzionali*, su *Consulta OnLine*, in cui sono celebrati gli *Anniversari* delle Carte costituzionali storiche più importanti, tra cui figurano la *Magna Charta Libertatum*, ma anche la forse meno nota *svolta costituzionale svedese del 1866*, non dimenticando neppure le ricorrenze di atti di rango costituzionale per certi versi perplesse, come il *Patto federale svizzero del 1815* che, al di là dei giudizi e delle implicazioni, pare aver avuto un valore fondativo rispetto ad alcune caratteristiche dell'odierna Svizzera, nonché la *Costituzione schiavista del 1817* che, al di là degli indubitabili interessi scientifici, sarebbe stato probabilmente intellettualmente ingiustificato rimuovere.

²¹ Detto articolo è rinvenibile, in lingua francese, in *Consulta OnLine*, all'indirizzo telematico <http://www.giurcost.org/studi/CostanzoParis.htm>.

²² Detta traduzione è stata pubblicata in P.G. LUCIFREDI, *Appunti di diritto costituzionale comparato, 1, Il sistema francese*, Milano, 1975.

²³ Cfr., ad es., gli studi sul Nicaragua in P. COSTANZO (cur.), *Il nuovo diritto della Repubblica del Nicaragua*, Atti del Convegno di studi, Genova, 30 aprile 1988, in *Annali Facoltà Giurisprudenza Genova*, 1989-90, 807 ss.

²⁴ Sembra, peraltro, di un qualche interesse ricordare come la monografia su *La Costituzione del Principato di Monaco*, edita per la prima volta nel 2003 ma poi aggiornata in successive edizioni, abbia avuto origine in occasione di una relazione tenuta dal Prof. Costanzo al Convegno «*Piccolo Stato Costituzione e connessioni internazionali*», a San Marino 21-22 giugno 2002.

²⁵ Il riferimento è a P. COSTANZO, *Costituzione della Corsica (1755)*, Macerata, 2008, in cui viene particolarmente tratteggiata la figura di Pasquale Paoli (*U Babbu*), estensore della Costituzione corsa del 1755, la prima che, peraltro, vanta di essere stata scritta secondo i principi dell'Illuminismo e che, in questo senso, può considerarsi antesignana delle Costituzioni rivoluzionarie americane e francesi.

5. *L'Italia nei rapporti con l'Unione europea e con le Regioni.*

Oltre a detti specifici interessi per gli ordinamenti stranieri menzionati, tra le molteplici linee di ricerca del Prof. Costanzo vanno menzionate anche quelle volte ad indagare i rapporti intrattenuti dall'ordinamento nazionale, da un lato (e verso l'esterno), con l'ordinamento eurounitario e, dall'altro (e verso l'interno) con le Regioni.

Quanto al primo versante, egli è stato, del resto, tra i primi, nel 2001, a cogliere le potenzialità della da poco solo proclamata Carta di Nizza²⁶, e un segnale delle sempre più profonde implicazioni costituzionali di quanto andava verificandosi, anche in una prospettiva interna, può ravvisarsi pure nel fatto che i “*Testi normativi per lo studio del diritto costituzionale*”, già a partire dal 2001, precorrendo i tempi, hanno assunto il nuovo titolo di “*Testi normativi per lo studio del diritto costituzionale italiano ed europeo*”.

Se, infatti, le origini della ridetta raccolta normativa possono rintracciarsi in due edizioni pubblicate, rispettivamente, nel 1980 e nel 1985, con il compianto Prof. Floridia, oltretutto con il prof. Sorrentino, in cui furono impiegati anni di alacre lavoro per raccogliere, studiare e razionalizzare il materiale nella “*Costituzione della Repubblica italiana e altre leggi di rilievo costituzionale*”²⁷, è in questa rinnovata veste che i testi in questione sono stati capillarmente diffusi non solo in ambito universitario ma, in genere, tra gli operatori del diritto, fino a che, dal 2013, vista l'imponente quantità di materiale, sono stati sistematizzati in due tomi (rispettivamente, *Profili organizzativi* e *Situazioni soggettive*) per agevolarne la consultazione.

Del tutto innovativo, poi, rispetto alla filiera dei manuali di matrice euorunitaria, può ritenersi il Volume, scritto con i proff. Mezzetti e Ruggeri (oltretutto con la collaborazione della Prof.ssa Trucco, che ha curato una raccolta tra l'altro, delle fonti e della giurisprudenza ivi citata, su supporto telematico), sin dal 2006, sui “*Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*” che indaga l'ordinamento eurounitario non solo secondo una prospettiva “dall'interno” ma, onnicomprensiva, vale a dire, costituzionale, in modo da analizzarsi, cioè, il processo di “costituzionalizzazione” dell'Unione europea mediante il ricorso sia alle più collaudate categorie proprie del costituzionalista, sia a quelle in fase di emersione proprio come effetto di *feed-back* di un originale approccio alla materia²⁸. E, del resto, nella più recente edizione del 2019, si dà opportunamente conto delle “rotte non facilmente prevedibili” a cui la “grande nave” procede anche a causa dei diversi fattori endogeni di crisi in atto (*in primis*, la *Brexit*), nella consapevolezza (come la vicenda *Taricco* insegna) dell'esigenza di addivenirsi ad una (magari pur sofferta) “mutua integrazione” (e non già ad una contrapposizione) tra l'identità costituzionale dei singoli Stati membri e quella dell'Unione, promossa grazie ad un proficuo “dialogo” tra le Corti, nell'auspicio che queste rifuggano dalla tentazione di riaffermare una qualche “*primauté*” dell'una sull'altra.

Sul versante regionale, inoltre, il professore ha, tra l'altro, indagato sulla disciplina recata dai previgenti artt. 124 e 126 della Costituzione e da altri articoli di leggi fondamentali nel raccordo dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali (gli artt. 30-40 della legge n. 142 del 1990 e i Capi I e III della legge n. 81 del 1993) per il *Commentario alla Costituzione* di G. Branca e A. Pizzorusso, affrontando, altresì, temi particolarmente delicati ma ancora in allora poco “frequentati” quali quelli della pubblicità dei lavori dei Consigli regionali, dell'insindacabilità dei consiglieri regionali (a commento di una delle prime sentenze della Corte in materia e, cioè, la [decisione n. 69 del 1985](#))²⁹ o,

²⁶ Si veda, a tal proposito, P. COSTANZO (cur.), *La carta europea dei diritti dell'uomo*, Genova, De Ferrari, 2002.

²⁷ Rinverdendo, occorre dirlo, un genere messo in auge soprattutto dai Proff. Elia e Guarino nel lontano 1957 con il *Codice costituzionale della Repubblica Italiana*.

²⁸ In ordine al ruolo pionieristico svolto da detto studio, cfr. anche, ivi, in questo [Volume](#), N. LUPO, [La forma di governo dell'Unione, dopo le elezioni europee del maggio 2019](#), 9 marzo 2020, 2, nota 6.

²⁹ In argomento, cfr. ora, ivi, in questo [Volume](#), Q. CAMERLENGO, [Riflessioni controcorrente sul divieto di mandato imperativo negli ordinamenti regionali](#), 30 luglio 2019.

ancora, dell'autonomia finanziaria delle Regioni (annotando, insieme al Prof. Floridia, le sentenze della Corte costituzionale da [nn. 242 a 246 del 1985](#))³⁰.

Ad ormai più di quaranta anni di attività delle Regioni, gli va, inoltre, ascritto di aver dato vita, insieme al Prof. Ruggeri, ad una Collana di *Diritto costituzionale regionale*, con l'obiettivo di ospitare studi dedicati agli ordinamenti delle singole regioni (attualmente nella Sezione "*Istituzioni*"), nonché specifici approfondimenti di taglio monografico sul tema (attualmente nella Sezione "*Argomenti*"), avendo personalmente curato i *Lineamenti di diritto costituzionale della Liguria*³¹ e (con i Proff. Louvin e Trucco) i *Lineamenti di diritto costituzionale della Valle d'Aosta*³², avvalendosi, tra l'altro, del contributo di giovani studiosi ed esperti conoscitori delle istituzioni dei rispettivi territori.

6. Al cuore del diritto costituzionale.

Se quanto detto già lumeggia adeguatamente l'eclettismo degli interessi e le qualità di studioso del prof. Costanzo e ne fa, in tal senso, vorremmo dire con grande rispetto, un costituzionalista *d'antan*, lontano cioè dalle spasmodiche specializzazioni che caratterizzano oggi gli interessi di studio particolarmente dei più giovani, può dirsi che anche l'*opus magnum* del prof. Costanzo rifugge da qualsiasi asfittica dettagliistica a favore di orizzonti scientifici cruciali per il diritto costituzionale, almeno quello di tradizione liberale³³.

Di quanto si va dicendo, del resto, ne sono particolare espressione i due tomi sullo scioglimento parlamentare³⁴, laddove la ricerca procede con un trasparente gusto per la ricostruzione, la scoperta, l'accuratezza e la completezza del dato dottrinale e la razionalizzazione del risultato, non omettendo nessuna delle prospettive che contano: da quella teorica a quella dogmatica, da quella storica a quella comparatistica. Pur trattandosi di tema per altro verso rischioso per i *numina* scientifici che già dominavano la materia anche per il versante repubblicano (valga per tutti il nome di Giuseppe Guarino), il Nostro non solo si inoltra nell'indagine a piè sicuro, ma approda a tesi che, del tutto minoritarie all'epoca, risulteranno poco più tardi convalidate non solo dalla prassi ma assunte come del tutto plausibili sul piano dell'interpretazione costituzionale³⁵.

7. La (buona) qualità della normazione e la condivisione del sapere nella Collana "Global Constitutionalism".

È, infine, sulla particolare attenzione da sempre dimostrata nei confronti della formazione di giovani studiosi meritevoli da parte del Prof. Costanzo, oltreché sulla particolare dedizione per la promozione della multidisciplinarietà che s'intende concentrare qualche sparsa osservazione conclusiva.

³⁰ Il riferimento è, rispettivamente, a P. COSTANZO, *La pubblicità dei lavori dei Consigli regionali*, in *Quad. reg.*, 1982, 1233; ID., *L'insindacabilità dei consiglieri regionali nel quadro dei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale in tema di immunità elettive*, ivi, 1985, 1007 ss.; ID., G.G. FLORIDIA, *Sistema c.d. di tesoreria unica e autonomia finanziaria delle regioni*, ivi, 1986, 85 ss.

³¹ P. COSTANZO (cur.), *Lineamenti di diritto costituzionale della Liguria*, Torino, 2011,

³² P. COSTANZO, R. LOUVIN, L. TRUCCO (curr.), *Lineamenti di diritto costituzionale della Valle d'Aosta*, Torino, 2020.

³³ Già nel suo primo lavoro monografico su *La pubblicità dei lavori parlamentari* (Roma, La Piramide, 1981, 121), il prof. Costanzo rivela la sua forte attrazione per gangli vitali del sistema, approfondendo profili della Carta (artt. 64 e 72) fino ad allora dati abbastanza per scontati.

³⁴ Rispettivamente: P. COSTANZO, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, I, *Teoria e pratica dello scioglimento dalle origini al parlamentarismo razionalizzato*, Milano, 1984; *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, II, *Studio sui presupposti e i limiti dello scioglimento nell'ordinamento repubblicano italiano*, Milano, 1988.

³⁵ P. COSTANZO, *La gestione delle crisi di governo e lo scioglimento parlamentare*, in A. RUGGERI (cur.), *Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica*, Torino, 2011, 111 ss.

Lo stesso ha, infatti, avuto il merito di allestire e progettare, nella sua qualità di coordinatore, uno dei rari Dottorati realmente tematici com'è stato il Dottorato, sin dal XII ciclo, in *Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi* (i primi due cicli hanno avuto la sede principale a Camerino e, successivamente, a Genova), i cui studi e interessi sono tuttora mantenuti "vivi" e aggiornati grazie alla realizzazione della Rivista telematica [Tecniche normative. Il portale del drafting normativo](#), dallo stesso ideata e coordinata.

È da quest'ultimo Dottorato (ma anche dal successivo in "*Studi costituzionalistici italiani, europei e transnazionali*", di cui il Prof. Costanzo è stato Coordinatore fino al XXVI ciclo) in cui sono, del resto, emersi studiosi particolarmente preparati e meritevoli che hanno intrapreso la propria carriera non solo in ambito accademico, ma anche nell'ITTIG, nella Pubblica amministrazione, oltretutto in ambito forense e nella magistratura e che oggi hanno contribuito, insieme ad altri insigni Amici, ad omaggiarlo in questo Studio collettaneo in suo onore.

Se, poi, questi brevi e randomici *flash* su solo alcune delle numerose linee di ricerca approfondite dal Prof. Costanzo e che più hanno contribuito a innovare, in modo sempre originale, il dibattito scientifico non bastano certamente a descrivere la notevole poliedricità del suo Autore, può in ultimo ancora segnalarsi come la sua naturale propensione per la condivisione del sapere e l'apertura nei confronti anche di altri interessi scientifici hanno consentito l'inaugurazione della recente Collana "*Global Constitutionalism*", con l'obiettivo di dar conto di come il costituzionalismo debba ormai presentarsi "come un progetto di livello internazionale, sovranazionale e globale", non già inteso a designare "semplicemente la diffusione del modello consacrato dalle rivoluzioni settecentesche a livello geografico mondiale", ma dirigendosi piuttosto verso "una riconfigurazione inedita del diritto internazionale tesa all'instaurazione di principi di diritto universalmente riconosciuti". Ed è, dunque, in questa del tutto peculiare sede che confluiscono tra gli altri, gli atti dei convegni che Pasquale Costanzo, dal 2016, organizza con periodicità annuale su argomenti trasversali e di pregnante attualità che mirano a coinvolgere tutti i Colleghi dell'Ateneo genovese (ma non solo).